

Oggetto: Ditta SESA s.r.l. – C.F./ P.I. 00318330826

Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., in variante allo strumento urbanistico, relativa al progetto di rinnovo attività estrattiva cava di calcare “*Serrafinello*” sita in via San Martino delle scale s.n.c. località Serrafinello – Boccadifalco, identificata al fg.46 partt. nn. 16, 17, 21, 27, 29 e fg.47 partt. nn.1686 e 234 del N.C.T. del Comune di Palermo, e progetto di recupero ambientale con l’utilizzo di rifiuti inerti e avvio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti per attività R13, R12, R10, R5 (per essere avviati al recupero ambientale in loco) della cava, incardinata nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. ex art. 27 bis del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., identificato con il codice PA 54-B3.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24.08.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il d.lgs.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.07.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”;



- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTO il d.lgs.33 del 14.3.2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- VISTO il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164*”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- VISTO il d.lgs.104 del 16.6.2017, “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTO il d.lgs.116 del 03.9.2020, “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.07.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.6.2020, l’Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 24.01.2019, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
- VISTO il parere istruttorio conclusivo n.114/2019 (nota prot.ARTA n.22064 del 04.4.2019), approvato nella seduta del 3 aprile 2019 dalla commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale si è espresso giudizio positivo di V.I.A. ritenendo concluso con esito positivo il procedimento di V.Inc.A. a condizione che siano messe in atto le prescrizioni riportate nel citato parere;
- VISTO il D.A.171/Gab del 23.4.2019 rilasciato alla Ditta dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con il quale ai sensi dell’art.25 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., si dichiara conclusa con esito positivo la valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii, per il progetto di rinnovo attività estrattiva cava di calcare “*Serrafinello*” sita in via San Martino delle Scale s.n.c. località Serrafinello – Boccadifalco, identificata al fg.46 partt. nn. 16,17,21,27,29 e fg. 47 partt. nn. 1686 e 234 del N.C.T. del Comune di Palermo, e progetto di recupero ambientale con l’utilizzo di rifiuti inerti ed avvio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti per attività R13, R12,



- R5, R10), della cava, incardinata nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. ex art.27 bis del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., identificato con il codice PA 54-B3;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 06.6.2019, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 10.6.2019, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
- VISTO il D.R.S.983 del 22.8.2019 rilasciato alla Ditta da DRE – Servizio 7 Distretto Minerario, con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r.10/2004 la Ditta è stata autorizzata al rinnovo del provvedimento n.01/04-57R1PA del 20.01.2004, per la continuazione dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in c/da “*Serrafinello*” del Comune di Palermo, per la durata di anni 15, con prescrizioni;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 23.9.2019, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Palermo n.5 del 11.02.2021, con la quale l'Ente ha espresso parere favorevole con riferimento al necessario assenso sito, poiché il progetto di che trattasi è in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo;
- VISTA la nota del Comune di Palermo – Area della Pianificazione Urbanistica, del 19.02.2021 prot.123207, con la quale l'Ente comunica al Dipartimento Ambiente – Servizio 1 e al DRAR tra l'altro che : “... *questo Ente con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 11.02.2021 ha espresso parere favorevole*”, con riferimento al necessario assenso sito, poiché il progetto di che trattasi è in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo;
- VISTA la nota della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia, prot. n.0036980 del 03.5.2019, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con prescrizioni, relativamente al progetto di recupero ambientale della cava e alla gestione dei rifiuti, i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;
- VISTA la nota del Comune di Palermo – protocollo AREG/2020/736605 del 28.7.2020, Area della Pianificazione Urbanistica, di chiarimenti circa la tipologia dei materiali trattati dall'impianto per il caso in esame di “recupero ambientale di rifiuti”;
- VISTA la nota del Comune di Palermo – protocollo n.950612 del 27.8.2019, ai fini dell'attestazione di non incompatibilità resa ai sensi dell'art.21 della l.r.16/2016, di conferma del parere espresso precedentemente dal Settore Urbanistica del Comune, giusta nota 3445 del 09.9.2002;
- VISTA la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio “Ufficio del Genio Civile di Palermo”, prot. n.184987 del 20.9.2019, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art.15 della l.r.16/2016 (ex art.13 della L.64/1974);
- VISTA la nota della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia, n.0068368 del 28.8.2019, con la quale l'Ente conferma il parere favorevole già espresso in CdS del 06.6.2019, con particolare riferimento alle tipologie di rifiuti ammessi e ai quantitativi massimi annui consentiti;
- VISTA la nota dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 2 “Affari Urbanistici Sicilia occidentale”, n.19126 del 30.3.2021, con la quale l'Ente esprime assenso, per gli aspetti urbanistici, per il procedimento in oggetto;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 21.5.2021, per un importo pari a € 180,76, assunta al prot. DRAR al n.20185 del 21.5.2021;
- VISTA la dichiarazione di non coniugio rilasciata dalla Ditta, assunta al prot.DRAR al n.20191 del 21.5.2021;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159.2011, e ss.mm.ii.;



- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- ACCERTATO la ditta S.E.S.A. S.R.L. con sede a Palermo - Via San Martino delle Scale, P.IVA n.00318330826 risulta iscritta alla Sez.1 della white list della Prefettura di Palermo dal 20 settembre 2020 al 20 settembre 2021;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ss.mm.ii. ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto in variante allo strumento urbanistico, relativo al rinnovo dell'attività estrattiva nella cava di calcare "Serrafinello" sita in via San Martino delle scale s.n.c. località Serrafinello – Boccadifalco, identificata al fg. 46 partt. nn. 16, 17, 21, 27, 29 e fg.47 partt. nn.1686 e 234 del N.C.T. del Comune di Palermo, e progetto di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti inerti ed avvio di un impianto di trattamento di rifiuti per attività R13, R10, R5 (per essere avviati al recupero ambientale in loco) della cava, incardinata nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. ex art.27 bis del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., identificato con il codice PA 54-B3.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine, entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

Sono ammessi all'impianto, per svolgere le operazioni R13, R12, R10, R5 (per essere avviati al recupero ambientale in loco) della cava, di cui all'allegato "C" alla parte IV del d.lgs. n.152.2006 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13/ R5
170101	cemento	
170102	mattoni	



170103	mattonelle e ceramiche	R13/R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
200301	rifiuti urbani non differenziati (solo frazione inerte)	
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13/R5
010399	rifiuti non specificati altrimenti	
010413	Scarti di lavorazione della pietra	R10
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
170504	Terre e rocce di scavo	

Art.3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs. 152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
- i rifiuti afferenti alla tipologia 7.31-bis - terre e rocce da scavo codice CER **170504**, possono essere destinate direttamente alla messa a dimora R10 (recupero ambientale), a condizione che vengano analizzate con apposito test di cessione ogni 3.000 mc, per un **quantitativo massimo annuo di 150.000 tonnellate**;
- i rifiuti afferenti alla tipologia 7.1 – codici CER **170101** cemento, **170102** mattoni, **170103** mattonelle e ceramiche, **170107** miscugli di scorie, cemento e mattoni, dovranno essere sottoposti all'attività di recupero di cui la punto 7.1.3 lettera b), previo trattamento di cui al punto 7.1.3 lettera a) e secondo un **quantitativo massimo annuo di 120.000 tonnellate**, previa esecuzione del test di cessione ogni 3.000 mc di materiale recuperato da destinare esclusivamente a recupero ambientale della cava;
- i rifiuti afferenti alla tipologia 7.2 – CER **010408** scarti di ghiaia e pietrisco e CER **010413** scarti di lavorazione della pietra, possono essere destinate direttamente alla messa a dimora R10 (recupero ambientale) a condizione che i rifiuti vengano analizzati con apposito test di cessione ogni 3.000 mc, per un **quantitativo massimo annuo di 15.000 tonnellate**;
- i rifiuti sottoposti alle lavorazioni propedeutiche alle attività di recupero ambientale (R5) dovranno essere depositati in apposite aree destinate alla messa in riserva R13. Tali aree dovranno essere dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di sistemi di abbattimento delle eventuali polveri diffuse generate nelle movimentazioni e di appositi teli amovibili in caso di eventi meteorici eccezionali
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "scheda descrittiva del rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) provenienza ciclo produttivo;
 - b) materie prime impiegate;
 - c) eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;



- il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
- le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;



- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs 81/08;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Art.4

Si intendono qui integralmente richiamati tutti i contenuti e le prescrizioni riportate nei pareri citati in premessa e, in particolare:

- D.A.171/Gab del 23.4.2019 rilasciato alla Ditta dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e Parere istruttorio conclusivo n. 114 del 03.4.2019;
- Nota della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia, prot. n.0036980 del 03.5.2019;
- Nota del Comune di Palermo – protocollo n.950612 del 27.8.2019;
- Nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio “Ufficio del Genio Civile di Palermo”, prot. n.184987 del 20.9.2019;
- Nota dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 2 “Affari Urbanistici Sicilia occidentale”, prot. n.19126 del 30.3.2021;

Art.5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.6

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.7

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs. n.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.8

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.4064 del 15.3.2018;



- perizia giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art.12

Ai sensi dell'art. 208, c. 17-bis, del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Sesa s.r.l.
- **Sede legale e impianto:** Palermo, via San Martino delle scale s.n.c. località Serrafinello – Boccadifalco
- **Attività di gestione autorizzata:** recupero rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13, R5, R10 dell'allegato "C" alla parte IV del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dalla data del presente decreto

Art.13

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.14

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta S.E.S.A. s.r.l.



Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

L'Istruttore

(dott. Giuseppe Curione)

firma apposta sulla copia del documento analogico
conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente generale
Foti